

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006

Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di Prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 2429). (G.U. n. 45 del 23.02.2006)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta odierna del 26 gennaio 2006;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 di attuazione direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, modifica il decreto legislativo n. 626/1994 il quale ha aggiunto, tra l'altro, all'art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) ulteriori disposizioni riguardanti i lavori in quota mediante l'impiego di scale a pioli, ponteggi e funi;

Visto l'art. 36-quater del citato decreto legislativo n. 235/2003 il quale prevede che i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle suddette operazioni attraverso appositi corsi, precisando che tale attività formativa deve avere carattere teorico pratico;

Visto l'art. 36-quinquies del citato decreto legislativo n. 235/2003 il quale prevede che i lavoratori addetti all'uso di sistemi di accesso a posizionamento mediante funi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata attraverso appositi corsi;

Visti gli art. 36-quater, comma 8, 36-quinquies comma 4, i quali prevedono che, in sede Conferenza Stato-regioni, devono essere individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei predetti corsi;

Vista la nota n. 101354/UL del 30 giugno 2005 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di accordo in attuazione dei citati articoli 36-quater, comma 8, 36-quinquies comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, così come modificato dal decreto legislativo n. 235/2003;

Considerato che, per l'esame del citato provvedimento si sono tenute due riunioni, a livello tecnico, il 28 novembre 2005 e del 19 gennaio 2006 a seguito delle quali si è pervenuti alla condivisione del testo;

Vista la nota n. 103570/26/1/2 del 20 gennaio 2006 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale è stato trasmesso un nuovo schema di accordo (Allegato A) il quale è stato inviato alle regioni e alle province autonome in data 23 gennaio 2006;

Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le regioni hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'accordo sullo schema, così come convenuto in sede tecnica;

Acquisito, pertanto, il consenso del Governo, delle regioni e delle province autonome;

Sancisce accordo

ai sensi, dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli art. 36-quater, commi 8, e 36-quinques, comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 (Attrezzature di lavoro) sul testo condiviso in sede tecnica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino